

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-517	del 15/07/2010
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna nell'ambito dei progetti "Monitoraggio indicatori biologici in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE" – monitoraggio fauna ittica e "Realizzazione delle attività relative al monitoraggio ambientale del SIC Basso Trebbia".	
Proposta	n. PDTD-2010-522 del 09/07/2010	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Ctr Acque Interne	
Dirigente proponente	Ferri Donatella	
Responsabile del procedimento	Ferri Donatella	

Questo giorno 15 (quindici) luglio 2010 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna nell'ambito dei progetti "Monitoraggio indicatori biologici in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE" – monitoraggio fauna ittica e "Realizzazione delle attività relative al monitoraggio ambientale del SIC Basso Trebbia".**

VISTI:

- la Legge n. 44 del 19 aprile 1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l'art. 5, comma 1, lett. n), della medesima legge regionale il quale prevede tra le funzioni, attività e compiti dell'ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 43 del 24 maggio 2007, di approvazione di uno schema di Protocollo d'Intesa con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna per la collaborazione su tematiche ambientali di comune interesse;

RICHIAMATE:

- la DDG n. 96/2009 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2010-2012, del Piano Investimenti 2010-2012, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2010 e del Budget generale per l'esercizio 2010";
- la DDG n. 97/2009 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2010",

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2203/09 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPA la realizzazione del progetto "Monitoraggio indicatori biologici in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE";

- che con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2215/09 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPA la realizzazione del progetto “Realizzazione delle attività relative al monitoraggio ambientale del SIC Basso Trebbia”;

CONSIDERATO:

- che, per la realizzazione dei citati progetti, sono necessarie attività di monitoraggio della fauna ittica nei corsi di acqua superficiali;
- che, in particolare, per il primo progetto è necessario monitorare il mantenimento delle condizioni degli ecosistemi trattandosi di Area di alto pregio – Area SIC;
- che, per il secondo progetto, la classificazione dei corpi idrici fluviali afferenti la rete regionale delle acque superficiali richiede il monitoraggio della fauna ittica in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE;
- che il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell’Università di Bologna (Dipartimento) ha le competenze necessarie per il monitoraggio in esame in quanto svolge attività di insegnamento e di ricerca relativamente alla tematica oggetto della presente determinazione;

RILEVATO:

- che il Protocollo d’Intesa con l’Università di Bologna sopra richiamato demanda a successivi atti di competenza dei Direttori dei Nodi coinvolti l’approvazione di specifiche convenzioni per l’individuazione delle risorse umane e finanziarie, delle strutture e delle attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo progetto;
- che, pertanto, ARPA ha concordato con il Dipartimento uno schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra i due Enti;
- che, come previsto all’art. 5 della convenzione in parola, la durata è di 6 mesi a decorrere dalla data di stipulazione della stessa;
- che ARPA corrisponderà al Dipartimento l’importo di euro 45.000,00 (quarantacinque) + IVA, quale corrispettivo per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione;
- che detto importo verrà liquidato secondo le seguenti modalità, così come previste all’art. 4 della convenzione:
  - 30% (trenta per cento) del corrispettivo, a titolo di acconto, alla sottoscrizione del contratto;

- 70% (settanta per cento) del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dal termine delle attività come saldo finale, in seguito all'approvazione da parte dell'ARPA di una relazione sul lavoro svolto.

RITENUTO:

- quindi, opportuno approvare lo schema di convenzione con il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna (allegato sub A), per lo svolgimento delle attività analiticamente descritte negli articoli 1 e 2 dello schema di convenzione medesimo;

SU PROPOSTA:

- della Dott.ssa Donatella Ferri la quale ha espresso, ai sensi dell'art. 8 punto 2 del Regolamento in materia di Decentramento, approvato con D.D.G. n. 95 del 16.12.2009, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 la stessa Dott.ssa Donatella Ferri;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità Direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 95/2009;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione da parte del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna di attività aventi ad oggetto “monitoraggio del mantenimento delle condizioni degli ecosistemi Area SIC” e il “monitoraggio della fauna ittica in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE”, come meglio specificato nello schema di convenzione stesso;
2. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1. prevede il completamento delle attività entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto, inoltre, che ARPA corrisponderà al Dipartimento, per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto 1., un corrispettivo onnicomprensivo di euro 54.000,00, IVA compresa, secondo le modalità previste all'art. 4 della convenzione;

4. di dare atto, infine, che il costo di euro 54.000,00 (IVA compresa), avente natura di Consulenze tecniche (CONSU-COTEC) relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2010 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento ai progetti TREB9 (6.000) e INBI9 (48.000).

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to: Ing. Vito Belladonna)

## CONTRATTO DI RICERCA

### TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale (C.F. 80007010376 P.IVA 01131710376) con sede in via Selmi 3 40126 Bologna (di seguito denominato "Dipartimento"), rappresentato dal Direttore del Dipartimento Biologia Evoluzionistica Sperimentale Prof. Davide Zannoni autorizzato alla stipula del presente contratto con delibera del Consiglio di Dipartimento del.....

- da una parte;

### E

l'Agazia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (C.F. e P.IVA 04290860370), con sede legale in Largo Caduti del Lavoro 6- Bologna, , in questo atto rappresentata dal Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna,

(di seguito denominata "ARPA")

- dall'altra parte;

### PREMESSO CHE

- ARPA intende affidare al Dipartimento la ricerca descritta nel successivo articolo 2;
- Per quanto riguarda il Dipartimento, il D.P.R. 11/7/80 n. 382 consente all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
- Il Dipartimento dichiara di possedere le competenze necessarie per la ricerca in esame, in conformità alle caratteristiche e tempistiche richieste dall'ARPA e di essere disponibile ad eseguire la ricerca;
- ARPA e il Dipartimento (di seguito congiuntamente indicate come "Parti") intendono identificare le condizioni, i termini e le modalità che disciplineranno l'espletamento della ricerca qui affidata al Dipartimento, oggetto del presente accordo (di seguito denominato il "Contratto").

### SENTITO

Il Responsabile della ricerca Prof. Francesco Zaccanti che controfirma per accettazione il presente atto

***TUTTO CIÒ PREMESSO, AFFINCHÉ COSTITUISCA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:***

#### ***Art. 1 - Oggetto del Contratto***

Con il presente Contratto, ARPA affida al Dipartimento, che accetta compatibilmente con i propri scopi istituzionali, alle condizioni appresso specificate, l'esecuzione dell'attività di ricerca nell'ambito dei progetti: "Monitoraggio indicatori biologici in ottemperanza a quanto previsto dalla DIRETTIVA 2000/60/CE " Monitoraggio della fauna ittica – "Monitoraggio ambientale del SIC "Basso Trebbia (di seguito definita la "Ricerca").

#### ***Art. 2 – La Ricerca***

La Ricerca concordata tra le Parti contraenti, è articolata in un due linee principali Ricerca 1 e Ricerca 2 descritte nell'Allegato Tecnico.

Al termine della Ricerca sarà redatta una relazione tecnica finale sul programma di attività e/o sui risultati raggiunti.

### ***Art. 3 – Responsabile della Ricerca***

Il Dipartimento designa il Prof. Francesco Zaccanti, quale responsabile scientifico dell'esecuzione della Ricerca e la Dott.ssa Rosanna Falconi e il Dott. Giovanni Rossi quali corresponsabili. I Suddetti potranno avvalersi della collaborazione del personale del Dipartimento (dipendenti e collaboratori a vario titolo) e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere secondo quanto specificato nel successivo articolo 8.

ARPA designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della Ricerca la Dr.ssa Donatella Ferri.

Costoro saranno di seguito denominati i "Responsabili della Ricerca".

L'eventuale sostituzione dei Responsabili della Ricerca da parte delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra parte e non può costituire motivo di risoluzione del contratto.

### ***Art. 4 – Corrispettivo***

ARPA si impegna a versare al Dipartimento, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'importo complessivo di € 5.000 per la Ricerca 1 e 40.000 per la Ricerca 2, oltre IVA ai sensi di legge. Tale importo, comprensivo di tutte le spese che il Dipartimento dovrà sostenere per l'esecuzione della ricerca, sarà corrisposto dall'ARPA a fronte di regolari fatture emesse dal Dipartimento secondo le seguenti modalità:

- 30% (trenta per cento) del Corrispettivo, a titolo di acconto, alla sottoscrizione del presente Contratto;
- 70% (settanta per cento) del Corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dal termine delle attività della Ricerca come saldo finale, in seguito all'approvazione da parte di ARPA di una relazione sul lavoro svolto.

I pagamenti di cui al presente articolo saranno effettuati a 90 gg. d.f.f.m. con bonifico bancario a favore del Dipartimento sul c/c IBAN IT/12/Z/02008/02457/000002991732 - secondo le condizioni e i termini specificati all'articolo 4.1., sulla base di fatture intestate e inviate ad ARPA Emilia-Romagna – Via Po, 5 – 40139 Bologna – CF 04290860370

### ***Art. 5 - Durata***

La durata del presente Contratto è concordata tra le Parti in 6 mesi a partire dalla data della sottoscrizione del medesimo.

Il presente Contratto potrà essere rinnovato solo con accordo per iscritto tra le Parti, previa sottoscrizione dei rappresentanti debitamente autorizzati dalle Parti.

### ***Art. 6 - Condizioni generali***

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come indicata nell'articolo precedente. Resta inteso che, il Responsabile della Ricerca di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa.

Il personale di entrambe le Parti, che si rechina presso il Dipartimento e/o presso ARPA per assistere ai lavori relativi al presente Contratto, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori ed uffici del Dipartimento e/o della ARPA .

### ***Art. 7 - Consulenze esterne***

Il Dipartimento si riserva la facoltà di avvalersi di strutture specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente Contratto, così come per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di

Ricerca o Laboratori senza ulteriori oneri a carico della ARPA , intendendosi ricompresi nell'ambito di cui al precedente articolo 4.

Resta ferma l'esclusiva responsabilità del Dipartimento nei confronti di ARPA per l'esecuzione delle prestazioni cui al presente Contratto e per il rispetto dei vincoli di proprietà e confidenzialità definiti nel presente Contratto di cui ai successivi articoli 8 e 16.

#### ***Art. 8 – Proprietà intellettuale***

Ciascuna Parte resterà unica titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutto quanto realizzato o sviluppato autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate durante lo svolgimento della presente attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

#### ***Art. 9 – Pubblicazione dei risultati***

L'Università si riserva il diritto di pubblicare, in maniera totale o parziale, i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche svolti in collaborazione con ARPA e oggetto del presente Contratto, previa comunicazione e assenso da parte di ARPA del testo della pubblicazione almeno 90 (novanta) giorni prima della data di invio della pubblicazione a terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo riviste scientifiche, seminari, conferenze.

Nelle eventuali divulgazioni l'Università si impegna a dichiarare che i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche sono stati realizzati dall'Università con la collaborazione della ARPA .

E' escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'Università per scopi pubblicitari.

#### ***Art. 10 – Forza maggiore***

Ciascuna Parte non sarà responsabile per eventuali ritardi nell'esecuzione della Ricerca qualora ciò sia stato causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi e più in generale, da eventi imprevedibili ed al di fuori della possibilità di controllo della Parte che subisce l'evento.

Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte affetta dall'evento dovrà prontamente informare per iscritto l'altra Parte e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo.

#### ***Art. 11 - Recesso dal Contratto***

ARPA e il Dipartimento si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto per giusta causa, rispettando un preavviso di almeno trenta (30) giorni a favore della controparte. La dichiarazione di recesso dovrà essere notificata alla controparte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di recesso da parte della ARPA , quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al Dipartimento, secondo quanto previsto all'art. 4, l'importo corrispondente alle attività effettuate e concordate e/o eventualmente solo impegnate, in base al Contratto, fino al momento dell'anticipata risoluzione.

Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata, ad alcun titolo, dal Dipartimento nei confronti dell'ARPA in dipendenza del recesso.

#### ***Art. 12 – Risoluzione del Contratto***

La non esatta applicazione delle modalità della Ricerca definite nell'Allegato Tecnico o successivamente concordata tra le Parti durante l'esecuzione della ricerca e/o l'adempimento di qualsiasi altra obbligazione o condizione espressamente prevista nel presente Contratto a carico del Dipartimento, che costituisca causa di grave pregiudizio alla ARPA , comporterà la risoluzione del presente Contratto, con le conseguenze previste nel precedente articolo per il caso di recesso.

La non esatta applicazione della Ricerca dovrà essere contestata per iscritto da parte della ARPA , a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A partire dalla data di ricevimento della contestazione formale, sono dati trenta (30) giorni lavorativi al Dipartimento per cessare l'inesatta applicazione del Programma di Ricerca e per rimuoverne gli effetti. Nel caso in cui il Dipartimento non provveda a ciò, la risoluzione si produrrà a partire dal giorno di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la dichiarazione volta a risolvere il presente Contratto.

#### ***Art.13 - Sospensione del Contratto***

Le Parti concordano che ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere riguardo all'esatta interpretazione del presente Contratto non giustifica la sospensione dell'adempimento delle obbligazioni delle Parti.

#### ***Art. 14 - Responsabilità della ARPA***

Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna delle parti è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale dell'altra durante la permanenza nei locali di quella.

#### ***Art. 15 – Permessi e autorizzazioni***

E' a carico dell'ARPA l'ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni che siano necessari per l'attuazione della Ricerca in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono destinate.

#### ***Art. 16 – Trattamento dei dati personali***

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate (e, per quanto di ragione espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto vengano trattati esclusivamente per le finalità del Contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali dell'Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti infine dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

L'Università potrà utilizzare il titolo della Ricerca del presente Contratto, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall'Ateneo, che potrà/non potrà essere pubblicato con/senza riferimento alla ARPA , nel sito web dell'Ateneo medesimo. L'Università potrà inserire il nome di ARPA senza riferimenti alla Ricerca effettuata, in un elenco di committenti dell'Ateneo, che potrà/non potrà essere pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

#### ***Art. 17 - Foro esclusivo competente***

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Contratto il Foro esclusivo competente è quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

#### ***Art. 18 – Incedibilità del Contratto e dei diritti da esso derivanti***

Il presente Contratto ed i diritti da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi.

#### ***Art. 19 – Comunicazioni***

Ai fini del presente Contratto, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, in via riservata alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili sotto elencati:

- Se diretta al Dipartimento:

.....

- Se diretta alla ARPA :



**Art. 20 – Disposizioni generali**

Il presente Contratto costituisce la totalità degli accordi intervenuti tra le Parti e annulla ogni altra precedente intesa, orale e scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti medesime. Esso ha efficacia vincolante tra le Parti e può essere modificato solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti debitamente autorizzati dalle Parti.

Le Parti espressamente dichiarano che il presente Contratto costituisce contratto discusso e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto.

Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente ad una o più delle clausole di cui al Contratto e l'altra Parte non richiedesse l'adempimento, tale mancata richiesta non potrà essere interpretata, salvo che ciò debba essere escluso per effetto di decadenza, dichiarazione espressa o comunque interpretazione di buona fede, come una rinuncia all'obbligazione dovuta dalla Parte inadempiente e non potrà impedire che l'obbligazione stessa o l'osservanza della clausola venga successivamente richiesta dalla Parte adempiente.

Qualora una qualsiasi clausola del presente Contratto venisse dichiarata invalida, o inefficace, tale dichiarazione non inficerà la validità o l'efficacia di tutte le altre clausole del presente Contratto che sopravvivranno indipendentemente dalla dichiarazione di invalidità o inefficacia della prima. In tal caso, ove necessario, le Parti sostituiranno le clausole invalide o inefficaci con altre valide, in modo che vengano mantenuti le finalità e l'equilibrio del presente Contratto.

La risoluzione del Contratto, a qualunque causa dovuta, non comporterà il venire meno degli obblighi e responsabilità che per espressa previsione contrattuale o per loro stessa natura debbano essere considerati come aventi efficacia ultrattiva, né potrà avere come effetto quello di liberare la Parte, che vi sia tenuta, dall'adempimento di obbligazioni a quella data maturate e non ancora eseguite.

Le Parti dichiarano e garantiscono che le persone che firmano sono debitamente autorizzate a rappresentarle.

**Art. 21 – Premesse e allegati**

Le premesse e l'Allegato Tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**Art. 22 – Registrazione e spese**

Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986.

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente Contratto sono a carico della ARPA .

Bologna, li \_\_\_\_\_

Dipartimento.....

ARPA

\_\_\_\_\_  
Prof. Davide Zannoni

\_\_\_\_\_  
.....

Il Direttore di Dipartimento

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile della Ricerca

\_\_\_\_\_  
Prof. Francesco Zaccanti

Le Parti dichiarano , agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., di aver preso esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nel presente Contratto e di approvarle espressamente tutte, e, specificamente le seguenti:

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Responsabile della Ricerca

Art. 8 - Proprietà intellettuale

Art. 9 - Pubblicazioni dei risultati

Art. 11 - Recesso dal Contratto

Art. 12 - Risoluzione del Contratto

Art. 14 - Responsabilità delARPA

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Art. 17 - Foro esclusivo competente

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, li \_\_\_\_\_

Per il Dipartimento

Per la ARPA

\_\_\_\_\_  
Prof. Davide Zannoni

\_\_\_\_\_  
Ing. Vito Belladonna,

.....

Il Direttore di Dipartimento

Il Legale Rappresentante

*Allegato Tecnico*  
*Programma della Ricerca*

**Ricerca 1**

**Monitoraggio ambientale SIC “Basso Trebbia” – Fauna ittica**

La ricerca avrà ad oggetto le seguenti attività:

- esame informazioni esistenti sulla presenza e sullo stato della fauna acquatica lungo il corso del medio e basso Trebbia (Carta Ittica, precedenti monitoraggi, Atlante degli Anfibi e Rettili, altri studi disponibili);
- individuazione di tre stazioni di monitoraggio localizzate una a monte della zona delle prese (zona indisturbata) e due a valle nel tratto della medio alta pianura;
- conduzione di due rilievi estivo/autunnale (monitoraggio presenza e tipologia di anfibi e di pesci);
- valutazione stato del corso d’acqua;
- valutazione rispetto prescrizioni SIC Natura 2000 (specie presenti, etc.);
- presentazione relazione.

**Tempistica.**

I rilievi sperimentali saranno condotti nel corso del 2010 e l’elaborazione dei dati, con le relative relazioni di sintesi saranno concluse e consegnate entro il 15 dicembre 2010.

**Ricerca 2**

**Monitoraggio indicatori biologici in ottemperanza a quanto previsto dalla DIRETTIVA 2000/60/CE - fauna ittica**

La ricerca avrà ad oggetto le seguenti attività:

- analisi delle informazioni esistenti (ad es. carte Ittiche);
- individuazione delle stazioni significative (corsi d’acqua perenni, etc.) delle zone D/C/B2/B1 da sottoporre a monitoraggio e su cui valutare l’indice ittico ISECI per l’anno 2010. L’individuazione verrà fatta in linea di massima sulla base dei Programmi di Monitoraggio ai sensi della direttiva 2000/60/CE dei distretti idrografici “Padano” e “Appennino settentrionale”, tenendo conto del calendario previsto per l’anno 2010 nei suddetti documenti;
- conduzione dei rilievi specifici (monitoraggio presenza e tipologia);
- valutazione indice;
- presentazione relazione.

**Tempistica.**

I rilievi sperimentali saranno condotti nel corso del 2010 e l’elaborazione dei dati e dell’indice richiesto con la relative relazioni di sintesi saranno concluse e consegnate entro il 15 dicembre 2010.

N. Proposta: PDTD-2010-522 del 09/07/2010

**Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica**

**OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna nell'ambito dei progetti "Monitoraggio indicatori biologici in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE" – monitoraggio fauna ittica e "Realizzazione delle attività relative al monitoraggio ambientale del SIC Basso Trebbia".**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 13/07/2010

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---